



# Comune di Camporotondo di Fiastrone

Provincia di Macerata

62020 P.zza S.Marco,2 ☎ 0733907153 📠 0733907359 P.Iva 00243720430

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**DELIBERA NUMERO 32 del 28-12-2015**

**OGGETTO: Societa' Consortile A R.L. UNIDRA - Approvazione modifica statutaria.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di dicembre, alle ore 13:00, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione, che è stata partecipata a norma di legge ai signori Consiglieri proclamati eletti a seguito delle consultazioni popolari del giorno 23.04.1995 in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

TONDI EMANUELE	P	CARUCCI MICHELE	P
ROSELLI LEONARDO	P	FATTINNANZI GIAN-LUCA	P
MICUCCI MASSIMILIANO	P	PIETRANGELI GIULIANO	P
TARULLO DANIELA	P	NARDI KATIUSCIA	A
MARINOZZI VALENTINO	P	CIRILLI CHIARA	A
SALVATORI MAURO	A		

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n. [ 3] Presenti n. [ 8]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE

Sig. SERAFINI GIULIANA

Assume la presidenza il Sig. TONDI EMANUELE

SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

MICUCCI MASSIMILIANO  
TARULLO DANIELA  
FATTINNANZI GIAN-LUCA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
  - il Responsabile dell'Ufficio Ragioneria, per quanto riguarda la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000

HANNO ESPRESSO PARERE FAVOREVOLE

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** e richiamata la propria precedente deliberazione n. 27 del 29.11.2010, avente per oggetto: "UNIDRA- Unione Aziende Idriche Sos. Cons. a R.L.-Approvazione Nuovo Statuto e Regolamento Interno", con la quale si è proceduto ad:

- ✓ Approvare il nuovo Statuto dell'UNIDRA s.c.r.l., composto da n. 23 articoli, allegato all'atto suddetto, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- ✓ Approvare, altresì, il regolamento interno dell'UNIDRA s.c.r.l., composto da n. 10 articoli, allegato all'atto suddetto, di cui forma parte integrante e sostanziale;

**VISTA** e richiamata la nota dell'UNIDRA – Unione Aziende Idriche Soc. Cons. a r.l. protocollo n. 124 del 15.12.2015, acquisita al protocollo n. 3721 del 16/12/2015, con la quale si chiede di modificare l'articolo 15, comma 1 dello statuto:

1. *"1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti anche tra "non soci" dall'Assemblea Ordinaria che ne stabilisce il numero."*

come appresso:

**"1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti anche tra non soci dall'Assemblea Ordinaria che ne stabilisce il numero."**

da approvare prima della convocazione dell'Assemblea straordinaria prevista per il 29.12.2015, dando mandato al Sindaco o ad un suo delegato per la suddetta modifica;

**RITENUTO** di dover procedere alla modifica del comma 1) dell'articolo 15 dello Statuto, così come proposto;

**RICHIAMATI** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità contabile e tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi sulla presente proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art.49 comma 1, e 147-bis del Decreto Legislativo n.267/2000;

**DOPO** breve discussione che vede tutti i consiglieri presenti favorevoli alla presente deliberazione;

**CON** la seguente votazione:

Presenti. N. 8  
Votanti N. 8  
Astenuiti N. 0  
Voti contrari N. 0

Voti favorevoli N. 8

Unanimità espressa in forma palese per alzata di mano.

### **DELIBERA**

1- La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2- Di approvare la modifica dell'articolo 15, comma 1 dello Statuto dell'UNIDRA s.c.r.l., come appresso:

**“art. 15 – comma 1: La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti anche tra non soci dall'Assemblea Ordinaria che ne stabilisce il numero.”**

dando atto che lo Statuto, a seguito della modifica suindicata, composto da n. 23 articoli, risulta essere come dall'allegato **A)** al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale.

3- Di autorizzare il Sindaco o un suo delegato agli eventuali adempimenti necessari e conseguenti a seguito della modifica di cui trattasi.

**Inoltre** in relazione all'urgenza che riveste l'adozione del presente provvedimento.

con pari voto unanime verbalmente reso

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del testo unico n. 267/2000 dopo separata ed unanime votazione

**TITOLO I**

**DENOMINAZIONE -SEDE-DURATA- OGGETTO**

**1. DENOMINAZIONE**

- E' costituita ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera "c" del Decreto Legislativo 267/2000 una società consortile a responsabilità limitata denominata "UNIDRA s.c.r.l."

**2. SEDE**

1. La società ha sede legale a Tolentino.
2. L'organo amministrativo potrà istituire e sopprimere ovunque succursali, filiali o uffici amministrativi ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopraindicato, depositando apposita dichiarazione nel registro delle Imprese ex articolo 111/ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

**3. DURATA**

1. La durata della società è fissata fino al 31 Dicembre 2027 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

**4. OGGETTO**

1. La società non ha scopo di lucro e si preclude ogni e qualsiasi distribuzione degli utili; eventuali avanzi di gestione verranno imputati a diminuzione della contribuzione dei soci per l'esercizio successivo e considerati quali acconti, oppure restituiti ai soci.
2. Essa ha per oggetto il coordinamento e lo svolgimento, per quanto definito dai soci stessi, delle attività dei soci relative al servizio idrico integrato, così come definito dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche o integrazioni. Nel perseguire il suo oggetto, la società agirà a proprio nome e conto e/o in nome e nell'interesse dei soci, ferma restando la responsabilità dei medesimi nei confronti della Amministrazione Pubblica affidante e dei terzi.
3. La società potrà:

- a. Stipulare con il soggetto titolare della funzione di affidamento ogni atto necessario ai fini dell'affidamento del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale 3 Marche Centro-Macerata;
  - b. Ripartire tra i soci o loro Aziende partecipate, affidatarie del servizio in house ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 267/00 lett. c, il servizio idrico integrato oggetto di affidamento da parte dei competenti enti pubblici, secondo quanto stabilito dal regolamento o dall'assemblea Ordinaria dei soci;
  - c. Garantire l'osservanza delle disposizioni delle autorità pubbliche circa l'attuazione dei servizi affidati, a ciò anche infliggendo sanzioni e penalità ai soci.
4. La società potrà compiere tutti gli atti e le operazioni ritenute necessarie a costituire e gestire qualsiasi rapporto per il conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare e richiedere il rilascio di fidejussioni, avalli e garanzie in genere esclusivamente nei casi in cui ciò sia stabilito dal soggetto affidante per la gestione del servizio idrico integrato.
  5. La società potrà inoltre attuare rapporti di collaborazione e/o rappresentanza e/o partecipazione, sia in Italia che all'estero, con altre ditte, società e organizzazioni, italiane o estere, aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.
  6. La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni finanziarie e/o immobiliari ritenute necessarie o utili al conseguimento dello scopo sociale.

## **TITOLO II**

### **PATRIMONIO SOCIALE - SOCI**

#### **5. PATRIMONIO**

1. Il patrimonio sociale è costituito:
  - a. Dal capitale sociale di Euro 29.830,00 (ventinovemilaottocentotrenta/00) diviso in quote anche di differente ammontare del valore pari o multiplo di 1 (uno) Euro;
  - b. Dal fondo di riserva ordinario e da quello straordinario costituito dall'accantonamento degli avanzi di gestione, in caso di rinuncia da parte dei soci alla restituzione degli stessi;
  - c. Dal fondo consortile come previsto dalle leggi vigenti in materia;
  - d. Dai contributi versati annualmente dai soci in base a quanto deliberato annualmente dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento interno della società.
2. Il capitale potrà essere variato dall' Assemblea Straordinaria dei soci.

3. Qualora le esigenze finanziarie della società lo richiedano, è consentito ai soci, senza alcun vincolo, di effettuare versamenti pro quota in conto capitale o a fondo perduto oppure finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, anche in misura non proporzionale alle quote di partecipazione al capitale sociale. I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società potranno essere pattuiti sia fruttiferi di interessi che infruttiferi nel rispetto delle leggi vigenti.

## **6. SOCI**

Ai soci è fatto obbligo di:

- a. Versare alla società un contributo di funzionamento, a fronte delle spese di esercizio, il cui importo è determinato, per ciascun esercizio, dall'Assemblea Ordinaria, in osservanza di quanto previsto dal regolamento interno;
- b. Versare alla società il contributo di ammissione il cui importo, in misura uguale per tutti i soci, è determinato dall'Assemblea Ordinaria;
- c. Rimborsare le spese sostenute dalla società per loro conto e risarcirla dei danni e delle perdite subite ed imputabili a ciascun socio;
- d. Osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere degli organi della società;
- e. Svolgere i servizi che vengono ad essi affidati dalla società con perfetta regolarità, secondo le previsioni e le prescrizioni della società e dell'Autorità affidante e con l'osservanza di tutte le condizioni previste nella convenzione, o nell'atto di affidamento, e nei suoi allegati;
- f. Comunicare al Consiglio di Amministrazione le variazioni della compagine societaria e degli amministratori, nonché l'esistenza di procedure concorsuali e di liquidazione;
- g. Mantenere la quota libera da diritti reali, obbligazioni, pesi e vincoli di ogni tipo;
- h. Fornire a richiesta del Consiglio di Amministrazione della società adeguate fideiussioni e garanzie in genere a fronte dell'affidamento del servizio.

## **7. DOMICILIO DEI SOCI**

1. Il domicilio dei soci si intende quello risultante dal libro soci.

## **8. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA**

1. Fino alla scadenza dell'affidamento transitorio da parte dell'ATO 3, anche a seguito di eventuali proroghe dello stesso, le quote sono trasferibili, previo assenso dell'ATO 3 e deliberazione favorevole dell'assemblea Ordinaria con la maggioranza del 75% delle quote.

2. Oltre tale data, le quote sono trasferibili previa deliberazione favorevole dell'Assemblea Ordinaria con la maggioranza del 75% delle quote; ai soci è riservato il diritto di prelazione in proporzione alle quote da ciascuno possedute.

### **TITOLO III**

#### **ORGANI SOCIALI**

#### **9. ORGANI DELLA SOCIETA' CONSORTILE**

Sono organi della società consortile:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio di Amministrazione;
- c. Il Presidente e il Vice Presidente;
- d. Il Collegio sindacale quando nominato.

#### **10. ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria a norma di legge e può essere svolta in prima o in seconda convocazione anche fuori dalla sede sociale.
2. L'Assemblea, sia Ordinaria o Straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ritorno o telefax o e-mail o telegramma, almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso da inviarsi a tutti i soci, a tutti i consiglieri, a tutti i membri del Collegio sindacale, deve contenere il giorno, ora e il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione il quale non può coincidere con lo stesso giorno fissato per la prima convocazione.
3. In assenza di convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria o Straordinaria, si intende validamente costituita, come per legge, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.
4. L'Assemblea è convocata su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o necessario, o dietro richiesta scritta da almeno un quinto del capitale sociale o dai Sindaci, se nominati; in questi ultimi casi la convocazione dovrà essere effettuata non oltre trenta giorni dalla richiesta della stessa.

5. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio annuale, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedano, ai sensi della legge.
6. Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea per ogni euro di quota di capitale sociale posseduta e deliberata.
7. L'Assemblea potrà svolgersi con sistemi di intervento a distanza, audio/video collegati. Le assemblee possono essere validamente tenute in videoconferenza od in audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

## **11. ASSEMBLEA ORDINARIA**

1. Spetta all'Assemblea Ordinaria:
  - a. Esprimere il gradimento sui terzi cessionari delle quote dei soci ai sensi dell'art.8;
  - b. Pronunciarsi sul trasferimento delle quote di partecipazione della società mediante apposita decisione;
  - c. Approvare il bilancio di esercizio;
  - d. Nominare i membri del Consiglio di Amministrazione e, tra questi, Presidente e Vice Presidente, fissare la durata della carica, eventuali indennità e/o gettoni di presenza, stabilendo, inoltre, i criteri per il rimborso delle spese sostenute in occasione di compiti svolti in favore della società;
  - e. Nominare il collegio sindacale, ove si rendesse obbligatorio, determinandone l'indennità;
  - f. Approvare, ai fini di dare esecuzione alle previsioni di cui al comma 5, lettera "c" art. 113 D.lgs. 267/2000, il piano programma investimenti e il bilancio economico di previsione annuale. Il primo deve contenere le scelte e gli obiettivi che la società intende perseguire nel rispetto degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea; il secondo deve essere redatto in coerenza con il piano programma. Inoltre, il bilancio economico di previsione annuale dovrà, in particolare, considerare fra i ricavi i trasferimenti per costi sociali a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dagli azionisti locali alla società a condizione di favore, ovvero dovuti a provvedimenti richiesti dagli stessi per ragione di carattere sociale. Al

bilancio economico di previsione annuale deve essere allegato il piano del personale che viene approvato contestualmente al bilancio stesso. Il bilancio economico di previsione annuale deve contenere i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi pubblici locali. Il piano programma e il bilancio economico di previsione annuale sono da intendersi quali strumenti di programmazione e di controllo successivo della gestione, e quale formalizzazione della facoltà di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo societario (in linea con le presenti previsioni statutarie e del contratto di servizio) riservata agli azionisti locali, (anche ai fini della formazione delle tariffe nel rispetto delle vigenti leggi) e successiva attività di controllo e verifica da parte di quest'ultimi. Detti documenti previsionali, da approvarsi entro il 28 febbraio di ogni anno, vengono redatti a cura del Consiglio di Amministrazione.

- g. Deliberare sui contributi e/o conferimenti dei soci;
  - h. Determinare gli indirizzi fondamentali della società;
  - i. Deliberare su altre questioni ad essa demandate dal Consiglio di Amministrazione;
  - j. Fare, in genere, anche se qui non dettagliatamente specificato, tutto quanto riterrà necessario, utile od opportuno per il raggiungimento delle finalità consortili;
  - k. Approvare il regolamento interno della società;
  - l. Deliberare ai sensi di legge su tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto;
  - m. Approvare le convenzioni da stipulare con i terzi in relazione alle attività istituzionali.
2. Il quorum costitutivo dell'Assemblea ordinaria per la discussione degli argomenti specificatamente descritti al punto 1 lettere a, b, c, d, e, g, k del presente articolo sia in prima ed in seconda convocazione è fissato al 75% del capitale sociale; il quorum costitutivo per la discussione degli argomenti diversi da quelli sopra specificati è fissato, sia in prima ed in seconda convocazione, al 51 % del capitale sociale.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria concernenti gli argomenti specificatamente descritti al punto 1 lettere a, b, c, d, e, g, k del presente articolo sono adottate, tanto in prima che in seconda convocazione, con il quorum deliberativo del 75% del capitale sociale; le deliberazioni concernenti argomenti diversi da quelli sopra specificati sono adottate, sia in prima ed in seconda convocazione, con il quorum deliberativo del 51 % del capitale sociale.
4. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, in seconda

convocazione valgono i quorum costitutivi e deliberativi previsti per legge a norma dell'art. 2369 cc.

5. I soci partecipano alle assemblee a mezzo dei propri legali rappresentanti o di terzi, questi ultimi espressamente muniti di delega rilasciata ai sensi dell'art. 2372 del codice civile. Ogni socio non può rappresentare più di un altro socio.
6. La delega ad essere rappresentato in assemblea può essere conferita esclusivamente ad un altro socio della società consortile il quale non può rappresentare per delega più di un socio ed interviene nella persona del legale rappresentante o di uno dei soggetti indicati al punto precedente.
7. La delega, per essere valida, deve risultare da atto scritto, firmato dal socio stesso e deve essere rimessa al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio della discussione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## **12. ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

1. Spetta all' Assemblea Straordinaria:
  - a. Deliberare sulle proposte di variazione del capitale sociale e su ogni modificazione dello statuto;
  - b. Decidere sull'eventuale scioglimento anticipato della società;
  - c. Decidere su qualsiasi altro argomento di sua competenza in forza della legge.
2. L'Assemblea si considera validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino, personalmente o per delega, almeno il 75% del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, personalmente o per delega, almeno il 75% del capitale sociale.

## **13. PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del primo, o di persona scelta dall' Assemblea stessa, in caso di assenza o impedimento anche del secondo, e nomina un segretario anche non socio.

## **14. DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. Le deliberazioni dell' Assemblea devono constare del verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, ove necessario. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.
2. Le deliberazioni dell' Assemblea, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni delle deliberazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di legge.

## **TITOLO IV**

### **AMMINISTRAZIONE**

#### **15. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La società è amministrata da un amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti anche tra non soci dall'Assemblea Ordinaria che ne stabilisce il numero.
2. Gli amministratori durano in carica tre esercizi, o altra minore durata determinata dall' Assemblea che li nomina e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri nominati.
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri possono provvedere alla loro sostituzione ai sensi della legge.
5. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.
6. Nel caso in cui venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione si provvede ai sensi della legge.
7. I membri così nominati restano in carica per il periodo restante sino alla scadenza del mandato dei membri originari.
8. Al Consiglio di Amministrazione sono affidate le facoltà di ordinaria amministrazione della società con le limitazioni previste dal presente statuto e dalle vigenti normative.
9. A titolo esemplificativo il Consiglio di Amministrazione:
  - a. Dà esecuzione alle norme statutarie ed alle deliberazioni dell'Assemblea;

- b. Presenta nuove domande di affidamento di servizi alle autorità competenti o procede a richiedere modifiche di quelle già affidate alla società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c. Predisporre il regolamento per disciplinare il funzionamento interno della società da sottoporre all'Assemblea Ordinaria per l'approvazione;
  - d. Redige eventuali convenzioni da stipulare con i terzi in relazione alle attività istituzionali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e. Redige i documenti di bilancio nonché di piano programma investimenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria e li pone a disposizione dei soci nei termini stabiliti dalle leggi vigenti;
  - f. Propone all'Assemblea azioni per violazioni degli obblighi da parte dei soci;
  - g. Provvede ad assumere e licenziare il personale della società deliberandone gli organici ed i compensi; nomina commissioni per particolari scopi o lavori;
  - h. Delibera sulle azioni giudiziarie attive e passive aventi valore fino all'importo di 10.000 euro, oltre il quale la competenza è riservata all'Assemblea ;
  - i. Stipula contratti e convenzioni con Enti o privati per l'attuazione dei programmi deliberati.
10. Il Consiglio può delegare parte dei compiti sopra elencati al Presidente, al Vice Presidente, ad uno o più consiglieri, nonché prevedere il conferimento di procure speciale a terzi per il compimento di attività determinate.
11. Il Consiglio di Amministrazione è convocato con lettera da spedirsi almeno 4 (quattro) giorni prima della riunione, indicando la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare, salvo particolari e comprovate urgenze che ne impongano la immediata convocazione che, in tal caso, dovrà essere effettuata con telegramma, posta elettronica o telefax almeno 24 ore prima della riunione.
12. In assenza di convocazione il Consiglio di Amministrazione si intende validamente costituito se sono presenti tutti i membri in carica e il collegio sindacale se nominato.
13. Per la valida costituzione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

## **16. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società in giudizio e nei confronti dei terzi, promuove azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e può rilasciare procure speciali per singoli atti o per determinate categorie di atti.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica tre anni e possono essere rieletti.
3. Il Presidente convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede. Sovrintende al regolare andamento della società.
4. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito, ad ogni effetto, anche e nei confronti di terzi, dal Vice Presidente e, in caso di impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere Anziano.

## **17. COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale, nominato in presenza dei presupposti di legge o per volontà dell'Assemblea ordinaria, è composto da tre sindaci effettivi, uno dei quali Presidente e due supplenti che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
2. Delle riunioni e delle deliberazioni dovrà essere redatto verbale ai sensi di legge.

## **TITOLO V ESERCIZIO E BILANCIO**

### **18. ESERCIZIO SOCIALE**

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio, corredandolo della relazione sull'andamento sociale, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

## **TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

## **19. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

1. Nel caso di scioglimento della società, per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri.

## **TITOLO VII CONTROVERSIE**

### **20. CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia originante dal presente statuto, sia essa relativa alla sua applicazione, come alla sua interpretazione, ivi comprese quelle concernenti la sua validità ed efficacia, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà risolta, alternativamente, mediante conciliazione, ovvero procedura di arbitrato in conformità alle regole contenute nel regolamento arbitrale nazionale della relativa Camera Arbitrale avente sede presso la Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Macerata, regolamento al quale si rimanda integralmente anche per ciò che attiene alle modalità di nomina del conciliatore o degli arbitri.

## **TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI**

### **21. REGOLAMENTO INTERNO**

1. L'Assemblea Ordinaria delibererà un regolamento di attuazione delle disposizioni del presente Statuto, il quale costituirà parte integrante dello stesso, per disciplinare i rapporti tra i soci e tra questi e la società, con particolare riferimento all'organizzazione dei servizi affidati.

### **22. AFFIDAMENTI IN HOUSE**

1. Nel rispetto dei presupposti di cui al comma 5, lettera "c", art. 113. T.U.E.L. trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria (come da art. 1 del presente statuto), l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli enti pubblici azionisti, è prevista in atti attraverso il presente statuto e la convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL regolante i rapporti tra gli azionisti stessi; la società è dotata di strumenti di programmazione, controllo e coinvolgimento degli

enti locali azionisti, così come previsti nel presente statuto: la società realizza la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamento in house, sussistono, così come richiamati in altre parti del presente statuto; 1) gli indirizzi in atti, come da statuto e da convenzione ai sensi dell'art. 30 TUEL; 2) la vigilanza attraverso la nomina diretta degli amministratori e dell'organo di controllo, ove nominato; 3) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti degli azionisti locali per il tramite dei rispettivi legali rappresentanti.

### **23. NORME INTEGRATIVE**

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi vigenti.



Approvato e sottoscritto :

**Il Segretario**

**f.to SERAFINI GIULIANA**

**Il Presidente**

**f.to TONDI EMANUELE**

---

**ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

- che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Comunale dal 28-12-2015 ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio telematico sul sito ufficiale del comune ([www.comune.camporotondo.mc.it](http://www.comune.camporotondo.mc.it)) il 28-12-2015.

E' stata comunicata, con apposito elenco, ai Signori Capigruppo Consiliari così come prescritto dall'art. 125, del Testo Unico numero 267 del 18/08/2000;

<b>Camporotondo di Fiastrone</b>	<b>Il Responsabile dell'Ufficio</b>
<b>Li, 28-12-2015</b>	<b>f.to Consoli Rita</b>

---

**ESECUTIVITA'**

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva:

- il 28-12-2015 essendo immediatamente esecutività

**Il Segretario Comunale**  
**F.to Consoli Rita**

---

È copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Municipale, li 28-12-2015

**Il Segretario Comunale**  
**\*F.to SERAFINI**  
**GIULIANA**

\*Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs n. 39/93.

---

---